

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026

346/2026/R/COM

**AGGIORNAMENTO DI COMPONENTI PEREQUATIVE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E DEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti come modificata e integrata, fra l'altro, dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 e dalla direttiva (UE) 2025/1892 del 10 settembre 2025;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95), come modificata e integrata;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e in particolare l'articolo 1, comma 527;
- la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)" come modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare l'articolo 57-bis, comma 2;
- il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61/23 convertito con modificazioni in legge 31

luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, come modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 61/23);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/COM, recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UII”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e il relativo Allegato A (TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e il relativo Allegato A (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 267/2023/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi

meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023" (di seguito: deliberazione 267/2023/R/COM);

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 386/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A, come modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2023, 565/2023/R/COM, come modificata e integrata, recante "Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023" (di seguito: deliberazione 565/2023/R/COM);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 6 agosto 2026, prot. Autorità 57434 del 6 agosto 2026, avente ad oggetto "Rapporto UI1 UI2 UI3 UI4 e Quota da recupero efficienza - II BIMESTRE 2026" (di seguito: comunicazione del 6 agosto 2026);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e della Cassa per i servizi energetici e ambientali, prot. Autorità 72120 del 22 settembre 2026, avente ad oggetto "Aggiornamento Tariffario IV Trimestre 2026 - Documentazione GSE-CSEA" (di seguito: comunicazione del 22 settembre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento, per la determinazione della tariffa, ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, tra l'altro, con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando - per quanto di interesse in questa sede - che restano ferme *"le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità"* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche

prevedendo, in tema di “Tariffe” (articolo 26), che siano altresì fatte salve “*le disposizioni contenute nelle norme di settore*”.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento e con riferimento al servizio idrico integrato, con il decreto-legge 74/12, sono state adottate talune misure urgenti di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato l’Emilia-Romagna a partire dal 20 maggio 2012, tra le quali, l’articolo 8, comma 2, ha disposto che:
 - “[c]on riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduc[a] norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1.”;
 - “[e]ntro 120 giorni dalla data di conversione in legge del (...) decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplin[i] altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduc[a] agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.”;
- in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 74/12, con la deliberazione 6/2013/R/COM, l’Autorità ha istituito, all’articolo 24, il “Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, detto Conto fosse alimentato da una specifica componente perequativa (UI₁), applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, posta inizialmente pari a 0,05 centesimi di euro/metro cubo;
- nel medesimo provvedimento, è stato, tra l’altro, precisato che:
 - l’Autorità aggiorna la componente UI₁ con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto (comma 24.2);
 - entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) trasmette all’Autorità un rapporto dettagliato della gestione del Conto UI₁, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti della corrispondente componente tariffaria (comma 24.7);
 - i costi derivanti dalla gestione del Conto UI₁ sostenuti dalla CSEA sono spesi a valere sul Conto UI₁ medesimo, previa approvazione dell’Autorità (comma 24.9);
- successivamente, in relazione alle esigenze di fabbisogno emerse, e da ultimo con deliberazione 267/2023/R/COM, l’Autorità ha aggiornato la componente tariffaria UI₁

- a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, prevedendo che dal 1° luglio 2023 il valore della componente tariffaria UI_1 fosse pari a 0,6 centesimi di euro/metro cubo;
- con la deliberazione 664/2015/R/IDR e il relativo Allegato A (MTI-2), l'Autorità, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11 e del d.P.C.M. 20 luglio 2012, ha introdotto taluni strumenti incentivanti per il miglioramento della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, prevedendo anche l'istituzione di un apposito Conto, alimentato dalla componente perequativa UI_2 , successivamente quantificata, con la deliberazione 918/2017/R/IDR, in 0,9 centesimi di euro/metro cubo; anche la componente UI_2 si applica a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
 - all'articolo 33 del MTI-2, è stato peraltro precisato che:
 - l'Autorità aggiorna la componente UI_2 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto (comma 33.3);
 - entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la CSEA trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione del Conto UI_2 , fornendo elementi utili per gli aggiornamenti della corrispondente componente tariffaria (comma 33.10).
 - la CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto UI_2 , a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro (comma 33.11).

CONSIDERATO CHE:

- per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento e con riferimento al settore dei rifiuti urbani, in attuazione del decreto-legge 61/23, con la deliberazione 267/2023/R/COM l'Autorità ha disciplinato, tra l'altro, la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento a favore delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e i giorni successivi, adottata d'urgenza con 216/2023/R/COM, e le anticipazioni a sostegno dei gestori del servizio a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, identificando CSEA quale soggetto preposto all'erogazione delle suddette anticipazioni, nonché prevedendo che la medesima CSEA potesse utilizzare le giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali, nelle more dell'istituzione di apposite componenti perequative e specifici conti dedicati;
- l'articolo 1, comma 12-bis, del citato decreto-legge ha previsto l'introduzione da parte dell'Autorità di agevolazioni di natura tariffaria e ha altresì previsto che l'Autorità, contestualmente, definisse le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- con la deliberazione 386/2023/R/RIF e in particolare il relativo Allegato A, in ragione

delle sopra richiamate previsioni legislative ed analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati, allo scopo di limitare l'utilizzo di giacenze esistenti presso altri conti di gestione, l'Autorità ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la specifica componente perequativa $UR_{2,a}$ (relativa ad un dato anno "a") destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- la componente $UR_{2,a}$, espressa in euro/utenza, si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, e alimenta il relativo "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi", anche denominato Conto $UR_{2,a}$, presso CSEA;
- relativamente alla quantificazione della citata componente, in sede di prima applicazione l'Autorità ha fissato il valore della componente $UR_{2,a}$ pari a 1,5 euro/utenza, prevedendone l'eventuale aggiornamento annuale in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi (cfr. articolo 2, comma 3) e in relazione al fabbisogno dei Conti (cfr. articolo 3, comma 3);
- con la deliberazione 565/2023/R/COM, l'Autorità ha riconosciuto agevolazioni tariffarie e compensazione dei minori ricavi derivanti da tali agevolazioni, anche con riferimento al settore dei rifiuti urbani, ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, attraverso apposita istanza a CSEA; in attesa che il gettito della componente $UR_{2,a}$ affluisse al relativo Conto, attraverso la medesima deliberazione l'Autorità ha permesso a CSEA di coprire gli oneri derivanti dalle compensazioni avvalendosi delle giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione del 6 agosto 2026, la CSEA ha fornito la situazione aggiornata al II bimestre 2026 circa l'andamento dei Conti di gestione del settore idrico, unitamente allo schema riepilogativo dei dati riferiti al I bimestre 2026 e alla annualità 2025;
- più di recente, con comunicazione del 22 settembre 2026, la CSEA ha fornito per tutti i Conti di gestione dei settori ambientali, la situazione di cassa aggiornata al 31 agosto 2026 nonché il saldo disponibile al 31 dicembre 2027 sulla base della previsione di entrate e uscite;
- con riferimento alla previsione aggiornata al IV trimestre 2026 e in relazione ai Conti di gestione dei settori ambientali, si rileva che, allo stato attuale:
 - la liquidità disponibile sul Conto UI_1 consente di procedere al temporaneo azzeramento della relativa componente e di operare un trasferimento di parte delle risorse al Conto di gestione UI_2 ;
 - lo spostamento di risorse al Conto UI_2 consente, peraltro, di finanziare l'erogazione delle premialità da attribuire in esito all'applicazione dei futuri meccanismi incentivanti di cui al Titolo 7 della RQTI e al Titolo XIII della RQSII nonché di ipotizzare di procedere temporaneamente all'azzeramento della relativa componente;

- la giacenza disponibile sul Conto UR₂ e l'assenza di nuove emergenze consente il temporaneo azzeramento della relativa componente.

RITENUTO CHE:

- sia necessario assicurare che i Conti di gestione UI e UR rispettino un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi e le riserve tecniche, al fine di garantirne la gestione in equilibrio;
- per le finalità di cui al precedente alinea, alla luce degli impieghi dei Conti e delle riserve tecniche desumibili, tra l'altro, dalle serie storiche disponibili dal "Rapporto sulla gestione dei Conti UI1, UI2, UI3, UI4 e Quota da recupero efficienza – II Bimestre 2026", nonché dalle previsioni sull'andamento dei Conti al IV trimestre 2026, trasmessi dalla CSEA all'Autorità, rispettivamente, in data 6 agosto 2026 e 22 settembre 2026, sia necessario procedere ad un aggiornamento della quantificazione di alcune componenti UI e UR, e nello specifico:
 - della componente UI₁, di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/COM;
 - della componente UI₂, di cui al comma 33.1 del MTI-2;
 - della componente UR_{2,a}, di cui al comma 2.1 lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF;
- in particolare, in considerazione di quanto sopra, sia opportuno disporre che:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2027, e tenuto conto dell'attuale giacenza del relativo Conto, la componente perequativa UI₁ sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo;
 - entro il termine del mese di gennaio 2027, la CSEA provveda a trasferire una quota delle risorse in giacenza presso il Conto UI₁, per un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro, al Conto di gestione UI₂, in modo da finanziare, con le menzionate risorse, l'erogazione delle premialità da attribuire in esito alle future applicazioni dei meccanismi incentivanti di cui al Titolo 7 della RQTI e al Titolo XIII della RQSII;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2027, la componente perequativa UI₂ sia, conseguentemente, pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2027, e tenuto conto dell'attuale giacenza del relativo Conto, la componente UR_{2,a} sia pari a 0,0 euro/utenza

DELIBERA

1. di disporre che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la componente perequativa UI₁ di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/COM sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo;
2. di disporre che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la componente perequativa UI₂ di cui al comma 33.1 del MTI-2 sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo;
3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF come segue:
 - a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

- “2.1 ter I valori delle componenti perequative di cui al presente articolo sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.”;
- b) all’articolo 2, comma 2.2, le parole “, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza,” sono soppresse;
 - c) all’articolo 2, comma 2.3, le parole “, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza,” sono soppresse;
 - d) all’articolo 2, comma 2.3 bis, le parole “, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza,” sono soppresse;
4. di aggiornare i valori della Tabella 1 allegata alla deliberazione 386/2023/R/RIF nei termini seguenti:

Tabella 1: Valori delle componenti perequative del settore dei rifiuti di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF

Componenti perequative	UR1,a	UR2,a	UR3,a
	euro/utenza		
Anno 2024	0,10	1,50	
Anni 2025 e 2026	0,10	1,50	6,00
A partire dall’anno 2027	0,10	0,00	6,00

- 5. di disporre, altresì, che entro il termine del mese di gennaio 2027, la CSEA provveda a trasferire una quota delle risorse in giacenza presso il Conto UI₁, per un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro, al Conto di gestione UI₂;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché l’Allegato A e la *Tabella 1* allegati alla deliberazione 386/2023/R/RIF come modificati e integrati, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua